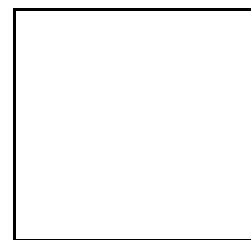


Civile Ord. Sez. 1 Num. 16360 Anno 2026
Presidente: PAZZI ALBERTO
Relatore: AMATORE ROBERTO
Data pubblicazione: 26/05/2026



ORDINANZA

sul ricorso n. 13652/2020 r.g. proposto da:

FINO 1 SECURITISATION s.r.l. (cod. fisc. 09966380967), e per essa, quale mandataria, doValue S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Picone.

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO ARREDI GALLINA s.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico La Pergola.

- **controricorrente** -

avverso il decreto del Tribunale di Catania, depositato in data 21/3/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2026 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Catania - decidendo sull'opposizione allo stato passivo presentata da FINO 1 SECURITISATION

s.r.l., nei confronti del FALLIMENTO ARREDI GALLINA s.r.l. - ha rigettato l'impugnazione così proposta.

1.1 FINO 1 SECURITISATION s.r.l. aveva infatti proposto opposizione allo stato passivo, impugnando il provvedimento del g.d., con il quale era stata rigettata la sua istanza di ammissione al passivo in relazione al credito dalla stessa vantato, nella qualità di cessionaria della Unicredit s.p.a., quanto al rapporto di mutuo per la rilevata mancata allegazione dei conteggi ex art. 2855 c.c. e per l'impossibilità di distinguere tra quota capitale e quota interessi e, quanto al rapporto di conto corrente, per la mancata produzione dell'originario contratto e degli estratti conto relativi all'intero rapporto.

1.2 Nel giudizio di opposizione si costituiva altresì il FALLIMENTO ARREDI GALLINA s.r.l., contestando in fatto ed in diritto la proposta opposizione ed eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo all'opponente FINO 1 SECURITISATION s.r.l..

1.3 Il Tribunale, nel rigettare la proposta opposizione, ha osservato e rilevato che: (i) l'originaria istante era Unicredit s.p.a., mentre l'opposizione era stata presentata dalla diversa società FINO 1 SECURITISATION s.r.l., a seguito dell'intervenuta cessione dei crediti, come da avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8/8/2017; (ii) a norma dell'art. 58, 2 comma, TUB, la banca cessionaria deve dare notizia dell'avvenuta cessione del credito mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; (iii) la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non attiene al perfezionamento della fattispecie traslativa, ma può costituire, al più, elemento indicativo della esistenza dell'atto di cessione, senza dare tuttavia contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi; (iv) costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui chi si afferma successore (a titolo universale ovvero particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'nere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco; (v) in questa prospettiva, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale indichi senza incertezze i crediti inclusi nell'ambito della cessione, il predetto contenuto potrebbe anche risultare in concreto

idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice, a dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità del credito; (vi) nel caso di specie, secondo quanto riportato nella Gazzetta Ufficiale, dovevano ritenersi esclusi dalla cessione i crediti relativi ad attività ritenute non "deteriorate"; (vii) che secondo i principi sopra ricordati l'opponente avrebbe dovuto fornire la prova che il credito azionato rientrasse tra quelli qualificati "come attività finanziarie deteriorate"; (viii) il fatto che del resto in Gazzetta Ufficiale, per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione, si facesse rinvio al sito internet del cedente, confermava, da un lato, che la semplice pubblicazione dell'avviso non era sufficiente ad individuare i singoli beni ceduti e, dall'altro lato, che l'opponente, mediante la sola produzione della copia della Gazzetta Ufficiale, non aveva fornito la prova che il credito in esame fosse stato oggetto di trasferimento a FINO 1 SECURITISATION s.r.l. e rientrasse tra quelli pubblicati sul sito di Unicredit s.p.a..

2. Il decreto, pubblicato il 21/3/2020, è stato impugnato da FINO 1 SECURITISATION s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il FALLIMENTO ARREDI GALLINA s.r.l. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo presentato la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 del d.lgs. n. 385/1993 e 1264 cod. civ.

1.1 La doglianza presenta, in parte, profili di infondatezza, e, per altra parte, profili di inammissibilità.

1.1.1 Quanto ai primi, va osservato che le doglianze proposte dalla società ricorrente non sono in linea con i principi affermati, nella materia in esame, dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Sul punto occorre in primo luogo evidenziare che il fallimento opposto, in sede di costituzione nel giudizio introdotto ex artt. 98 e 99 l. fall., ha invero sollevato, a ciò essendo ancora legittimata (v., ex plurimis, Cass. Sez. 1,

Sentenza n. 19003 del 31/07/2017; Sez. 6-1, Ordinanza n. 27902 del 04/12/2020), l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla società opponente. A ciò va aggiunto che, comunque, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018).

Ciò posto, va subito osservato che le censure devono ritenersi infondate, in quanto anche le statuizioni contenute nel decreto emesso dal Tribunale di Catania risultano sostanzialmente in linea con i principi affermati da questa Corte di legittimità, in tema di prova della legittimazione attiva collegata all'istituto della cessione in blocco di crediti cartolarizzati.

È stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.

Sul punto va ulteriormente ricordato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata; tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta

nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..

E' stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte, in cui si era precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della stessa –, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).

Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.

È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.

Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito

oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra; v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).

Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.

Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023, cit. supra). Sul punto va però chiarito che, in tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non potrà essere più sindacabile in sede di legittimità, per lo meno nei termini qui avanzati dalla parte ricorrente, che ha declinato, invero, vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge e non già, nel modo appropriato, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

1.1.2 Né la parte ricorrente ha contestato in termini più generali il principio secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (così, Cass. Sez. 3, 06/10/2025, n. 26855).

Le doglianze prospettate dalla parte ricorrente in punto di prova dell'intervenuta cessione del credito oggetto di causa risultano, pertanto, infondate.

Non è infatti vero *in iure* quanto riferito dalla società ricorrente in punto di sufficienza probatoria della produzione della G.U. per dimostrare, nella materia in esame, l'intervenuta cessione del credito e dunque la legittimazione attiva della opponente, dipendendo il grado di prova da offrirsi in giudizio anche dalla tipologia di contestazione sollevata dalla controparte. Ed anche allorquando le contestazioni si limitino a mettere in discussione il solo profilo della menzione del credito tra quelli indicati come "ceduti" nella G.U., l'accertamento di tale fatto è rimesso al giudice del merito, la cui statuizione è sindacabile in cassazione solo nei limiti di cui al vizio previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per come ora declinato e perimetrato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 8054/2014).

1.1.2 Venendo, ora, proprio ai profili di inammissibilità delle censure, va osservato che la società ricorrente ha - alla fine - proposto una contestazione in fatto sulla valutazione compiuta dal Tribunale del contenuto della pubblicazione effettuata in G.U., con ciò proponendo contestazioni volte a sollecitare un nuovo scrutinio della *quaestio facti*, come tale non più sindacabile in questo giudizio di legittimità (Cass. n. 4277/2023).

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida

in euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in data 30 aprile 2026.

Il Presidente